

Pubblicato il 21/08/2023

N. 07832/2023REG.PROV.COLL.

N. 05809/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5809 del 2019, proposto da **** *, **** *, rappresentati e difesi dall'avvocato Enrico Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

contro

Ministero per i Beni e le Attività Culturali in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Fabio Maria Ferrari e Anna Ivana Furnari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luca Leone in Roma, via Appennini 46

nei confronti

****, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Bergamo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quarta) n. 6964/2018

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, di **** e del Comune di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 giugno 2023 il Cons. Rosaria Maria Castorina e uditi gli avvocati Romano Enrico per parte appellante e Bergamo Federico per il controinteressato;

Viste, altresì, le conclusioni del Comune appellato come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Le originarie ricorrenti, odierne appellanti, impugnavano la disposizione dirigenziale n. 946 del 24 settembre 2001 con cui il Comune di Napoli aveva sanzionato, in capo al loro dante causa ****, l'esecuzione di opere edili abusive consistite nella demolizione e ricostruzione, a quota inferiore, del solaio di calpestio di un

sottotetto di mq 30 con rifacimento del tetto di copertura previa demolizione e ricostruzione dello stesso; le opere, qualificate come ristrutturazione edilizia, risultavano realizzate sull'immobile di loro proprietà sottoposto a vincolo individuo ex L. 1089/1939.

Il Comune di Napoli aveva ordinato il ripristino secondo i criteri dettati dalla Soprintendenza oltre al pagamento della sanzione pecuniaria di lire 10 milioni.

Nel giudizio si costituiva anche il controinteressato e dante causa delle ricorrenti il quale aderiva interamente alla prospettazione del ricorso introdotto dalle ricorrenti e faceva presente di aver autonomamente impugnato con ricorso, allo stato perento, il medesimo atto.

Con autonomo ricorso le appellanti impugnavano il provvedimento n. 28557/01 con cui la Soprintendenza ordinava loro di presentare un progetto per ripristinare lo stato dei luoghi essendosi rilevata la difformità delle opere realizzate (scala a chiocciola, realizzazione di un solaio ad una quota superiore e delle falde del tetto) dal progetto approvato.

Riuniti i ricorsi e istruito il procedimento il Tar per la Campania, con la sentenza appellata, dichiarava cessata la materia del contendere nella parte in cui si controverteva della demolizione del rifacimento del tetto in quanto il provvedimento era stato annullato in autotutela nella parte riferita a esso, respingendo nel resto l'impugnazione.

Appellata ritualmente la sentenza resistono il Ministero per i beni e le attività culturali, il Comune di Napoli e il controinteressato.

All'udienza di smaltimento del 7 giugno 2023 la causa passava in decisione.

DIRITTO

1. Con il primo motivo le appellanti ripropongono, anche ai sensi dell'art. 36 c.p.c., le medesime censure di illegittimità per violazione del giusto procedimento con riferimento ad ogni atto impugnato e, in particolare, deducono che il Giudice riunendo i due giudizi (R.G. 2365/2002 ed R.G. 2374/2002) avverso la ordinanza di demolizione del Comune di Napoli e il provvedimento di ripristino della Soprintendenza, aveva esaminato solo la censura di violazione del giusto procedimento con riferimento al ricorso (R.G.2365//02) avverso la ordinanza di

demolizione omettendo ogni censura parimenti avverso il provvedimento di ripristino emesso dalla Soprintendenza.

2. Con il secondo motivo deducono che il Tar erroneamente aveva ritenuto che le opere oggetto di contestazione non risultavano autorizzate ed avrebbero comportato un aumento di superficie utile. In particolare il Giudice aveva erroneamente ritenuto che alcune delle opere in questione non risultavano inserite nella autorizzazione soprintendenziale n. 25014 del 21 agosto 1993 rilasciata ai sig.ri **** e ****, loro danti causa.

3. Con il terzo motivo deducono che la sentenza appellata era erronea anche nella parte in cui il Giudice aveva ritenuto che le opere contestate risultavano configurare un intervento di "ristrutturazione edilizia".

Le censure, da esaminare congiuntamente per la loro stretta connessione, non sono fondate.

Il Tar ha disposto una istruttoria dalla quale è emerso che le opere oggetto della residua impugnazione avevano comportato un aumento delle superfici utili; esse sono, infatti, consistite nell'abbassamento del solaio dell'ultimo piano (immediatamente sottostante il "soppegno" al di sotto del tetto) e nella installazione di una scala a chiocciola per l'accesso al piano mansarda, così ricavato, nonché al terrazzo soprastante.

L'abbassamento del solaio dell'ultimo piano ha consentito di ricavare dei vani abitabili in luogo del descritto soppegno (cfr. verbale di P.G. del 23 febbraio 2002, di cui alla produzione erariale del 30 settembre 2016 nel fascicolo riunito R.G. 2374/2002 nonché comunicazione di notizia di reato del 2 novembre 1999, del 7 maggio 2002).

Il Tar ha quindi condivisibilmente concluso che l'intervento fosse qualificabile (quanto meno) come ristrutturazione in quanto erano state realizzate più opere coordinate che aveva portato a un organismo edilizio caratterizzato da una diversa

distribuzione dei volumi sul piano verticale tanto da rendere abitabili degli spazi che non lo erano in precedenza.

Gli interventi hanno, infatti, comportato un aumento delle superfici utili con l'abbassamento del solaio dell'ultimo piano, con la realizzazione di vani abitabili in luogo del soppegno, con la installazione della scala per l'accesso al piano mansarda e alla terrazza.

Quanto alle violazioni del procedimento, l'indirizzo condiviso della giurisprudenza amministrativa ritiene che i provvedimenti aventi natura di atto vincolato, come l'ordinanza di demolizione o l'ordine di ripristino, non devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento, non essendo prevista la possibilità per l'Amministrazione di effettuare valutazioni di interesse pubblico relative alla conservazione del bene. L'ordine di demolizione conseguente all'accertamento della natura abusiva delle opere edilizie, come tutti i provvedimenti sanzionatori edilizi, è un atto dovuto e, in quanto tale, non deve assicurare le garanzie partecipative, trattandosi di una misura sanzionatoria per l'accertamento dell'inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata precisamente tipizzato dal legislatore e rigidamente disciplinato dalla legge; pertanto, trattandosi di un atto volto a reprimere un abuso edilizio, esso sorge in virtù di un presupposto di fatto, ossia l'abuso, di cui il ricorrente deve essere ragionevolmente a conoscenza, rientrando nella propria sfera di controllo (Cons. Stato n. 6490 del 2021; Cons. Stato n. 4389 del 2019; Cons. Stato n. 2681 del 2017). In sostanza, l'esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce manifestazione di attività amministrativa doverosa, non risultando pertanto rilevanti le supposte violazioni procedurali che avrebbero precluso un'effettiva partecipazione degli interessati al procedimento, non potendosi in ogni caso pervenire all'annullamento dell'atto alla stregua dell'art. 21 octies l. 7 agosto 1990, n. 241 (Cons. Stato, n. 1958 del 2023).

Quanto all'ampliamento del sottotetto, non è contestabile la sua abusività essendo senz'altro opera non prevista dall'autorizzazione soprintendentizia n. 25014 del 21 agosto 1993.

Sono condivisibili le affermazioni del primo Giudice il quale ha evidenziato che la scala a chiocciola, è da qualificarsi abusiva per due ragioni. Innanzitutto, la scala si inserisce in un contesto di opere non autorizzate per la sua funzione di collegamento anche agli ambienti abusivamente ricavati (sottotetto abitabile); inoltre, essa non era prevista nella relazione asseverata che ha consentito la realizzazione dell'intervento ma solo nei relativi grafici. Sebbene sia già dirimente la prima considerazione, va osservato, rispetto a quest'ultima circostanza, che non è sufficiente l'indicazione dell'opera nel grafico di progetto, dovendo essere la stessa anche menzionata testualmente nella relazione asseverata che reca la sola menzione di opere interne.

Trattandosi, quindi, di opere non autorizzate da effettuarsi su un immobile sottoposto a vincolo individuo, non v'è dubbio che l'ordine di reintegrazione (art. 131 d.lgs. 490/1999, vigente *ratione temporis*) acquisisca natura vincolata con la conseguente infondatezza di tutte le censure mosse avverso il provvedimento della Soprintendenza.

Nulla può essere disposto in relazione alla richiesta dell'interveniente di dichiarare la propria estraneità dagli abusi realizzati, avendo lo stesso spiegato un intervento ad adiuvandum e non un intervento

autonomo. L'autonomo ricorso proposto dall'interveniente è stato, inoltre, dichiarato perento, sicché nessun elemento è stato fornito a sostegno della propria estraneità agli abusi.

L'appello deve essere, pertanto, respinto.

Le spese seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della parte appellante.

Spese compensate con l'interveniente ****.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in € 2000,00 in favore di ciascuna parte costituita, oltre accessori di legge, se dovuti.

Spese compensate con ****.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

Claudio Contessa, Presidente

Sergio Zeuli, Consigliere

Giovanni Tulumello, Consigliere

Marco Morgantini, Consigliere

Rosaria Maria Castorina, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Rosaria Maria Castorina

Claudio Contessa